



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Prot. n. 4096/U/2020

Avellino, martedì 1 dicembre 2020

Oggetto: deposito atti presso l'Ufficio di Procura da parte degli avvocati.
Integrazioni e modifiche per far fronte alla nuova situazione epidemiologica collegata alla diffusione di contagio da virus SARS-COD-2.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Al Presidente delle Camere Penali Irpine

A parziale modifica dei provvedimenti adottati in data 11.9.2020 (prot. n. 3372/U/2020) e 26.10.2020 (prot. n. 3831/U/2020) relativi all'oggetto, il marcato incremento dei casi di contagio da virus SARS-COV-2, con numeri sempre più in crescita e decisamente prossimi (se non superiori) a quelli registrati nella drammatica "fase 1" della pandemia, in uno con il sempre maggiore diffondersi di "positività" anche agli interni degli Uffici giudiziari, a fronte della impossibilità (per ragioni legate alle attività di Procura e ai Registri informatici in uso) di poter fare ricorso, se non in limitati casi, a forme e modalità di cd. "lavoro agile" o da remoto del personale amministrativo, appare necessario limitare (ancor più di quanto si è già ad oggi fatto) l'accesso negli Uffici della Procura della Repubblica di Avellino da parte di soggetti "estranei" (p.g., difensori e parti private) alle situazioni strettamente necessarie, prevedendo un utilizzo più massiccio degli strumenti telematici per il deposito di atti. Modalità che, se in fase non emergenziale era stata prevista come "alternativa" a quella del deposito materiale, allo stato attuale e fino a quando non si avrà la certezza del

superamento della situazione critica, si reputa opportuno individuarla come “esclusiva”, alla stregua della linee guida già adottate nella fase della massima emergenza (cd. “fase 1”) e richiamate di fatto nel provvedimento del 26 ottobre u.s., in cui si fissava la data del 23 novembre 2020 quale termine finale.

La situazione in atto rende invece necessario fissare in maniera – per ora – generalizzata la disciplina dell’accesso contingentato agli Uffici di Procura da parte di “estranei”, fino a data da destinarsi, in attesa di un miglioramento della situazione pandemica e di eventuali normative di dettaglio da parte del Legislatore.

Solo così, a parere dello scrivente, nella situazione data (in ragione anche della notevole limitazione, per numero e dimensione, degli spazi disponibili) è possibile contenere il pericolo della diffusione del contagio.

Per cui, le modalità “da remoto” e comunque telematiche saranno “esclusive”, in modo da limitare al minimo e ai soli casi di assoluta necessità e urgenza la presenza negli uffici di Procura di persone diverse da quelle del personale dipendente.

Proprio per questo, si è pensato di “creare” nuovi indirizzi dedicati di posta elettronica (certificata) in ragione della diversità degli atti da depositare e/o richiedere e delle attività che si intendano svolgere.

A tale riguardo, non è ultroneo ribadire quanto già evidenziato nelle linee guida dell’11.9.2020 (prot. n. 3372/U/2020); vale a dire che il sistema del deposito “digitale” per essere realmente efficace, efficiente e garantire effettivamente gli obiettivi che lo sottendono, richiede che vengano rispettate determinate direttive che l’Ufficio ricevente il deposito (nella specie, questa Procura della Repubblica) detta ai fini della efficacia e soprattutto della **compiuta conoscenza** degli atti che pervengono con le suddette modalità, la sola che consente una proficua e più efficiente risposta alle diverse istanze.

Ed invero, il minimo mancato rispetto anche solo di una delle direttive organizzative interne all’Ufficio ricevente renderebbe vano l’uso di un così prezioso strumento, accentuando al contrario gli ostacoli, allungando notevolmente i tempi, aumentando il rischio di dispersione di atti o, al contrario, di inutili (e a volte perniciose) duplicazione degli stessi.

La presente direttiva, pertanto, ha come scopo primario quello di richiedere agli avvocati di adottare specifici accorgimenti nel deposito degli atti, tali da consentire a chi li invia di avere la certezza della ricezione e a chi li riceve (nella specie, questo Ufficio di Procura) di poter efficacemente “lavorare” l’atto ricevuto.

Come specificato nei citati provvedimenti dell’11.9.2020 e del 26.10.2020, di cui il presente è integrazione, si tratta del resto di indicazioni che in parte ricalcano quelle

già adottate nella fase di emergenza COVID-19 e che ora si intendono rendere “strutturali”.

Va solo ancora una volta ribadito che quelle direttive della fase emergenziale spesso non sono state rispettate o non lo sono state compiutamente, determinando notevoli criticità operative. Ed invero, più volte è capitato che atti depositati senza il compiuto rispetto delle direttive impartite siano andati dispersi (con la necessità di ricostruirli), siano stati duplicati (con il pericolo di provvedimenti contraddittori) oppure siano stati “lavorati” con ritardo.

Per cui, si ribadisce, per rendere effettivamente efficace il “deposito digitale” è necessario che i destinatari della presente seguano pedissequamente le direttive riportate di seguito.

Le presenti disposizioni presuppongono che le modalità di cui al presente provvedimento **valgono esclusivamente per gli avvocati**, in quanto continua a rimanere ferma la direttiva di cui all’OdS n. 2824/u/17, con cui si stabiliva che “*la corrispondenza proveniente da privati pervenuta per mezzo posta elettronica*” non può essere “*presa in considerazione*”, per evidenti ragioni collegate anche alla sicurezza della gestione informatica dell’Ufficio.

Per “privati” devono intendersi sia singole persone fisiche sia enti e/o società e/o associazioni, locali o nazionali, non avente natura pubblicistica.

Per cui, **salvo che le suddette istanze non siano “veicolate” attraverso la PEC di un avvocato (nella veste di procuratore speciale)**, i privati, se intendono presentare querele, esposti o denunce, devono farlo esclusivamente attraverso le ordinarie modalità di consegna presso il Front Office o presso un Ufficio territoriale di Polizia Giudiziaria.

Un’ultima notazione.

Nella regolamentazione del deposito degli atti da parte dei difensori non si possono ignorare – ora – le nuove disposizioni in materia introdotte dal **D.L. 28 ottobre 2020, n. 137** “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*” (in G.U. nr. 269 del 28.10.2020), il cui **art. 24** (*Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*) così recita:

“1. In deroga a quanto prevista dall’articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre

14 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.

Vi è da porre in evidenza come, allo stato, la Procura della Repubblica di Avellino (ma la situazione sembra generalizzata) non è abilitata a ricevere atti e documentazione ex art. 415 bis c.p.p. sul Portale del Processo Penale Telematico, né è intervenuto apposito decreto per indicare, oltre a quelli di cui all'art. 415 bis c.p.p., quali altri atti vadano depositato sul detto Portale.

È intervenuto invece Decreto Ministeriale con cui è stato indicato un apposito indirizzo PEC per la Procura di Avellino su cui poter depositare, con valore legale, gli atti della difesa.

Si tratta di un solo indirizzo PEC che – a parere dello scrivente – non può da solo adeguatamente soddisfare le esigenze e gli scopi sottesi al presente provvedimento a carattere organizzativo, giacché imporrebbe di far confluire su un'unica casella di Posta Elettronica Certificata tutte le tipologie di atti che gli avvocati intendano depositare da remoto, con le immaginabili difficoltà di gestione e lavorazione in tempi ragionevoli che ciò comporta.

Per cui, appare preferibile utilizzare ulteriori indirizzi di P.E.C. in uso a questo Ufficio in ragione della tipologia di atti da depositare, in maniera tale che il richiedente abbia la certezza di ricezione da parte del personale dell'Ufficio preposto allo specifico servizio.

La situazione pandemica in atto peraltro impone di adottare, nelle more della entrata “a regime” del sistema legale finalizzato evidentemente a limitare quanto più possibile

gli atti di presenza da parte di soggetti estranei all'amministrazione giudiziaria, soluzioni che si avvicinano quanto più possibile a quelle previste dal citato Decreto Legge e allo scopo ad esse sotteso, con riserva – evidentemente – di modificare la presente disciplina “interna” nel momento stesso in cui sarà operativo il Portale P.P.T. saranno emessi gli appositi Decreti Ministeriali con indicazione degli ulteriori atti “depositabili” da remoto e saranno eventualmente attivati ulteriori indirizzi PEC dedicati corrispondenti al numero dei settori in cui è suddiviso organizzativamente questo Ufficio di Procura.

Premesso ciò, al fine di rendere efficiente il sistema, appare evidente che vadano rispettate due regole generali, dettate dalla pura logica:

1. i depositi in “forma digitale” possono raggiungere un risultato ottimale solo se i canali di comunicazione degli atti siano esclusivamente quelli indicati dall'Ufficio ricevente;
2. al fine di garantire la sicurezza del sistema, le richieste devono pervenire solo da indirizzi di P.E.C del richiedente;
3. i depositi in forma digitale saranno gli unici consentiti agli avvocati.

Di conseguenza, affinché il sistema possa funzionare correttamente e rendere un efficiente servizio sia per l'Ufficio ricevente che per coloro che trasmettono e depositano atti, è necessario che:

1. il richiedente utilizzi solo ed esclusivamente un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
2. i depositi in forma digitale avvengano solo ed esclusivamente sugli indirizzi di Posta Elettronica Certificata della Procura dettagliatamente indicati di seguito, avendo presente che gli atti e i documenti pervenuti su altri e diversi indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria in uso a questo Ufficio, saranno considerati come non depositati;
3. gli atti e i documenti inviati per posta elettronica dovranno essere in **formato *.pdf o *.jpg**.
4. non sarà necessaria – allo stato e in attesa dell'avvio sistematico del processo penale telematico e salvo per specifici e determinati atti – la firma digitale;
5. la PEC da utilizzare da parte del richiedente è solo ed esclusivamente quella inserita, ai sensi del DM 44/2011, nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia.

Passando alle direttive di dettaglio ed evidenziato che il presente provvedimento, in un reciproco e consueto spirito di leale collaborazione ai fini di giustizia, è adottato dopo una preliminare interlocuzione con i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di

Avellino e delle Camere Penali Irpine, a cui è stata inviata anticipatamente una bozza e con cui si sono concordate anche eventuali modifiche e/o integrazioni.

DISPONE

- 1) A far data da **lunedì 14 dicembre 2020** e fino a nuove disposizioni, le modalità di deposito degli atti presso la Procura della Repubblica di Avellino da parte degli Avvocati saranno **solo ed esclusivamente quelle del “deposito digitale”**. Non saranno prese in considerazione altre modalità di deposito diverse e che non rispettino le direttive di seguito indicate.
- 2) **le richieste di appuntamento dei difensori con i Magistrati e con il personale di segreteria** del pubblico ministero saranno concordate telefonicamente oppure inviate a mezzo PEC del richiedente, a seconda del Sostituto titolare del fascicolo, con le segreterie interessate, i cui numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica ordinaria sono indicati in allegato al presente provvedimento e riportati anche sul Portale Web della Procura della Repubblica di Avellino (http://www.procura.avellino.giustizia.it/articoli.php?nome=Segreterie-Magistrati&id_articolo=369)
- 3) per i procedimenti pendenti in fase di indagine precedenti alla notifica del provvedimento di cui all’art. 415 bis c.p.p., le istanze, le memorie, le comunicazioni degli Avvocati e gli atti di nomina dei difensori di fiducia saranno trasmessi, a mezzo PEC del richiedente, all’indirizzo di posta elettronica certificata **depositoattipenali.procura.avellino@giustiziacert.it**.
Si avrà cura di **indicare chiaramente nell’oggetto:**
 1. la dicitura **“ISTANZA”** e/o **“MEMORIA DIFENSIVA”** e/o **“NOMINA DIFENSORE”**;
 2. il **nr. di RG** del procedimento
 3. il **nome del magistrato** assegnatario,
 4. il **nominativo della parte** da loro difesa;
- 4) successivamente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, tutti gli atti di cui all’art. 415 bis, co. 3, c.p.p. devono essere depositati ai sensi dell’art. 24 D.L. n. 137/2020 dal **Portale del Processo Penale Telematico** (attraverso la procedura di cui all’allegata Guida).
- 5) per tutti i fascicoli ancora pendenti in Procura, per i quali non è stata esercitata l’azione penale (ex art. 408 c.p.p., art. 360 c.p.p.) le **istanze di consultazione degli atti ostensibili** da parte dei difensori e la **richiesta di copia dei medesimi**,

saranno trasmesse, tramite posta elettronica certificata del richiedente, agli indirizzi delle singole segreterie interessate (ed esclusivamente a quelle) riportate in allegato al presente provvedimento e sul sito Web della Procura, (http://www.procura.avellino.giustizia.it/articoli.php?nome=Segreterie-Magistrati&id_articolo=369), avendo cura di **indicare chiaramente nell'oggetto**:

1. la dicitura **“CONSULTAZIONE”** e/o **“RICHIESTA COPIE”**;
2. il **nr. di RG** del procedimento
3. il **nominativo della parte** da loro difesa;

La richiesta di copie potrà evidentemente essere depositata materialmente presso la segreteria interessata (o presso l'ufficio di p.g.) qualora ciò avvenga contestualmente alla consultazione.

- 6) per i procedimenti in fase dibattimentale l'istanza di **consultazione** da parte di difensori e la **richiesta di copia degli atti** saranno inviate (in uno con l'atto di nomina), tramite PEC del richiedente, **solo ed esclusivamente** all'indirizzo **cancelleria.dibattimento.procura.avellino@giustizia.it**, avendo cura di **indicare chiaramente nell'oggetto**:

1. la dicitura **“CONSULTAZIONE”** e/o **“RICHIESTA COPIE”**;
2. il **nr. di RG** del procedimento
3. il **nominativo della parte** da loro difesa;

- 7) le **querelle, le denunce** e gli **esposti nell'interesse dei privati** che gli avvocati (in quanto procuratori speciali) intendono depositare in forma digitale, devono essere trasmesse, tramite posta elettronica certificata del richiedente, solo ed esclusivamente all'indirizzo **penale.procura.avellino@giustiziacert.it**, avendo cura di indicare chiaramente nell'oggetto:

1. la dicitura **QUERELA** e/o **DENUNCIA** e/o **ESPOSTO**;
2. il **nominativo della parte** da loro patrocinata;

- 8) le istanze **ex 335 c.p.p.** e **carichi pendenti** che gli avvocati (anche in quanto procuratori speciali) intendono depositare in forma digitale, devono essere trasmesse, tramite posta elettronica certificata del richiedente, solo ed esclusivamente agli indirizzi **carichipendenti.procura.avellino@giustizia.it**, con l'accorgimento di indicare chiaramente nell'oggetto:

1. la dicitura **“335 CPP”** e/o **“CARICHI PENDENTI”**;

2. il **nominativo della parte** da loro patrocinata;

9) le istanze relative ai **casellari giudiziari** che gli avvocati (anche in quanto procuratori speciali) intendono depositare in forma digitale, devono essere trasmesse, tramite posta elettronica certificata del richiedente, solo ed esclusivamente agli indirizzi casellario.procura.avellino@giustiziacert.it, con l'accorgimento di indicare chiaramente nell'**oggetto**:

1. la dicitura "**CASELLARIO**";
2. il **nominativo della parte** da loro patrocinata;

10) l'**Ufficio Esecuzione** e l'**Ufficio Demolizioni** riceverà le istanze dei difensori e degli altri soggetti interessati all'indirizzo di posta elettronica esecuzioni.procura.avellino@giustiziacert.it.

La consultazione degli atti da parte dei difensori avverrà per fasce orarie, concordando con il personale di Segreteria;

11) gli avvocati, sempre tramite canale telematico e/o telefonico, concorderanno con le Segreterie dei sostituti Procuratori e con i vari uffici della Procura le modalità di ritiro delle copie, con la possibilità del **pagamento dei diritti di copia e di segreteria** degli atti richiesti tramite la piattaforma informatica "**PAGOPA**".

Fermo restando che questo Ufficio assicurerà, nel rispetto del dettato normativo, il corretto deposito degli atti, documenti ed istanze comunque inoltrati agli indirizzi PEC sopra indicati, si ribadisce l'opportunità, nella prospettiva della migliore organizzazione dei servizi di questo Ufficio, che i difensori siano sollecitati al deposito secondo i criteri di ripartizione sopra indicati.

Di converso, il deposito telematico degli atti non è consentito e non ha alcun effetto, se effettuato ad altri indirizzi di posta elettronica, ordinaria o certificata, in uso a questo Ufficio.

Analogamente, il deposito degli atti difensivi indicati dall'art. 415-*bis*, comma 3, c.p.p. (nonché degli ulteriori atti che con futuri decreti ministeriali saranno ai predetti parificati), potrà avvenire esclusivamente dal *Portale del Processo Penale Telematico*, essendo ogni altra modalità vietata e priva di effetto (ar. 24 D.L. n. 137/2020).

Ogni disposizione organizzativa, diversa ed incompatibile con quelle sopra riportate, sin qui emanata avente il medesimo oggetto, deve intendersi revocata.

In uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di "testare" la funzionalità e l'efficienza del nuovo sistema adottato e della risposta dell'Ufficio di Procura, si invitano gli avvocati a depositare gli atti seguendo le direttive di cui sopra.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Procura della Repubblica.

Si comunichi


- Ai Magistrati dell'Ufficio
- Ai Direttori Amministrativi, dr. P. Greco e dr.ssa I. D'Amore
- Ai Responsabili delle aliquote di P.G. – sede
- Al Personale Amministrativo – sede

Si trasmetta, per opportuna conoscenza,

- Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la C. Appello - NAPOLI

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Vincenza D'Onofrio




**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

oggi 1 DIC. 2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Dott.ssa Pamela MILONE



**ELENCO DEI NUMERI TELEFONICI E DEGLI INDIRIZZI DI POSTA
ELETTRONICA DELLE SEGRETERIE DELLA PROCURA**

Segreterie P.M.

D'Onofrio	<u>0825/797425</u>	<u>segreteria.donofrio.procura.avellino@giustizia.it</u>
Venezia	<u>0825/797326</u>	<u>segreteria.venezia.procura.avellino@giustizia.it</u>
De Angelis	<u>0825/797284</u>	<u>segreteria.deangelis.procura.avellino@giustizia.it</u>
Toscano	<u>0825/797328</u>	<u>segreteria.toscano.procura.avellino@giustizia.it</u>
Recano	<u>0825/797404</u>	<u>segreteria.recano.procura.avellino@giustizia.it</u>
Galdo	<u>0825/797211</u>	<u>segreteria.galdo.procura.avellino@giustizia.it</u>
Iglio	<u>0825/797835</u>	<u>segreteria.iglio.procura.avellino@giustizia.it</u>
Salvatore	<u>0825/797284</u>	<u>segreteria.salvatore.procura.avellino@giustizia.it</u>
Anneccchini	<u>0825/797405</u>	<u>segreteria.anneccchini.procura.avellino@giustizia.it</u>
Del Mauro	<u>0825/797403</u>	<u>segreteria.delmauro.procura.avellino@giustizia.it</u>
Russo	<u>0825/797302</u>	<u>segreteria.russo.procura.avellino@giustizia.it</u>

Ufficio Esecuzione e Demolizioni

	<u>0825/797407</u>	<u>esecuzioni.procura.avellino@giustiziact.it</u>
--	--------------------	---

Ufficio Dibattimento

	<u>0825/797305</u>	<u>cancelleria.dibattimento.procura.avellino@giustizia.it</u>
--	--------------------	---

Ufficio Casellario

	<u>0825/797291</u>	<u>casellario.procura.avellino@giustiziact.it</u> <u>carichipendenti.procura.avellino@giustiziact.it</u>
--	--------------------	---

Ufficio Carichi Pendenti e 335 c.p.p.

	<u>0825/797291</u>	<u>carichipendenti.procura.avellino@giustiziact.it</u>
--	--------------------	--

Querele, Denunce, Esposti

		<u>penale.procura.avellino@giustiziact.it</u>
--	--	---

Il Procuratore della Repubblica F.F.
Vincenzo D'ONOFRIO